

cioè la Domenica avanti la Natività di Nostro Signore, la Domenica delle Palme, e la Domenica precedente alla Pentecoste congregando il capitolo di tutti i Monaci di ciascun luogo, debbano denunciare pubblicamente scomunicati tutti li sopradetti incendiarii, ed Apostati, e quel Superiore, che in ciò sarà negligente digiuni una volta alla presenza della famiglia in pane, ed acqua. La forma di denunciare questa scomunica generale (così detta, perchè generalmente, e non particolarmente si scomunicano quelli, che cadono ne' sopra nominati delitti, quando però alcuno in particolare non ne sia convinto) potrà esser quella, che si ritrova nel nostro Archivio, cioè quando il Superiore sarà in Capitolo alla presenza di tutti, cioè otto giorni avanti alli giorni sopra determinati, citerà tutti, o presenti, o assenti, che anno interesse per la Domenica seguente a sentirsi dichiarare scomunicati, poi arrivati li giorni sudetti in scriptis brevemente inanzi tutto il Capitolo leggerà la sentenza in queste parole: *Anchoritate, qua fungimus, omnes, & singulos incendiarios, & Apostatas nostri Ordinis excommunicamus, & excommunicatos declaramus*. Se poi alcuno venisse convinto di questi delitti, sia anco sottoposto alle pene ordinate di sopra nelle presenti Costituzioni.

§.2. Quando occorresse, che alcun Monaco morisse proprietario, e cioè sia cosa manifesta, non gli sia data sepultura Ecclesiastica: vogliam' ancora, che il Superiore locale non possa così solennemente scomunicare i Monaci di sua famiglia senza licenza espressa del P. Generale: darli gli quando il bisogno lo richiederà, ma solo possa valerli della scomunica regolare, come è in uso nella nostra Congregazione. Si guardi però ogn'uno, che averà da scomunicare altri di non fulminare la sentenza della scomunica, o generale, o particolare, senza la canonica monizione, e senza scrittura, se vorrà fuggire la sospensione del proprio officio. E si come non si può fulminare la scomunica senza le condizioni sudette conforme a Sacri Canoni, così ancora s'intenda della sospensione, ed altre censure. E chi facesse altrimenti, oltre la suddetta sospensione *ab officio* incorra anco giusta il cap. 1. *de Sent. excom. in 6.* nella sospensione *ab ingressu Ecclesie* per un mese; e la nostra Costituzione vogliamo, che anco s'intenda per gl' Apostati passati, se doppo essere stati avvisati, o citati dal P. Generale non compariranno nel termine prefisso ritornando alla Religione, e sottomettendosi alla Costituzione se il P. Generale, o altro Superiore del nostro Ordine abuserà la scomunica Ecclesiastica, servendosene in cose di poco momento, o senza bisogno, o senza i debiti modi, oltre che si dichiarerà la censura fulminata esser male se non la rivoterà, doppo che ne sarà avvertito resti sospeso dall'officio fino al Capitolo Generale. Il che non s'intenda della scomunica Regolare, la quale altro non è, che una sospensione dal consorzio degli altri, dal coro, e mensa comune, che può usarsi da qualunque superiore, secondo che lo richiederà il bisogno per conservazione della disciplina Regolare.

TERZA DISTINZIONE:

Dell' Elezione del P. Generale.	Cap. 1.
Dell' officio, e potestà del P. Generale, e del Vicario Generale.	Cap. 2.
Dell' officio di Procuratore Generale.	Cap. 3.
Dell' officio dell' Abate.	Cap. 4.
Dell' officio del Priore.	Cap. 5.
Dell' officio del Zelatore.	Cap. 6.
Dell' officio del Maestro di Novizj.	Cap. 7.
Dell' officio del Bibliotecario.	Cap. 8.
Dell' officio del Cellerario.	Cap. 9.
Dell' officio del Camerlengo, e Depositario.	Cap. 10.
Dell' officio del Foresterario.	Cap. 11.
Dell' officio del Sagrestano.	Cap. 12.
Dell' officio del Cantore.	Cap. 13.
Dell' officio dell' Eddomadario del Coro.	Cap. 14.
Dell' officio dell' Eddomadario della Messa.	Cap. 15.
Dell' officio del Lettore della mensa.	Cap. 16.
Dell' officio del Sottosagrestano.	Cap. 17.
Dell' officio dell' Infermiere.	Cap. 18.
Dell' officio del Portinaro.	Cap. 19.
Dell' officio del Cuciniere.	Cap. 20.
Della Sacra Comunione, e quando si debba ricevere.	Cap. 21.

Dell' Elezione del P. Generale.

C A P. I.

§.1. Avvisati, che saranno i Monaci della nostra Congregazione del tempo da celebrarsi il Capitolo Generale per l' Elezione del nuovo Procuratore Generale, ed altre funzioni Capitolarì si congregaranno nel Monastero del sacro Eremo di Monte Fano, che riconosciamo per Capo della Congregazione, o in S. Benedetto di Fabriano ordinaria residenza del P. Generale, o in altro luogo quando occorresse per soddisfazione de' Popoli, o utile della Congregazione ad arbitrio del P. Generale, e PP. deputati sopra le Costituzioni, essendo tutti i Vocali congregati, dopo essersi cantata con l' assistenza di tutti in Cocolla la Messa dello Spirito Santo con Porazione della Vergine, e *pro Congregazione* invocando la grazia del medesimo Spirito Santo, intonando in Coro l' Inno *Veni creator Spiritus* &c. e processionalmente andando con divozione di cuore, e purità d'animo alla stanza del Capitolo, ivi giunti, e terminata Prima, seguirà, sedendo tutti il Sermone latino, e la lezione delle Bolle Apostoliche solite leggerli in somiglianti funzioni, indi si tenghi il modo dell' Elezione, come si prescrive dal S. Conc. di Trento *Sess. 25. Cap. 6. de Regular.*, e si facci sempre per via di voti segreti.

§.2. Come si debba fare, ed approvar lo scrutinio, lo dichiara il Visitatore Apostolico, cioè, che a tale scrutinio intervenga il P. Generale, il Superiore del luogo dove si celebra il Capitolo, ed il più vecchio Superiore locale di quanti ne sono presenti, oltre al Presidente, Definitori, e Segretario del Capitolo, il quale dopo otto anni continui di sua carica averà l' abilità all' Abadiaz titolare. Ed acciò l' Elezione sia valida, e canonica, si dichiara, che vi debba concorrere la maggior parte de' Voti, cioè che l' Eletto abbia avuto due Voti sopra la metà quanti ne sono in Capitolo, ed in caso, che i Voti fossero in numero dispari s'intenda aver due Voti di più della metà quel-

quello, che per esempio di 41. ne avrà avuti 23. almeno, e così proporzionatamente; Se poi due Monaci fossero eletti con Voti eguali, sia tre volte fatta l' Elezione, e ritrovandosi sempre eguali allora di questi due sia tenuto, ed accettato da tutti per vero, e legitimo Generale quello, che sarà più antico di professione senz' aver riguardo ad altra preeminenza, o grado. E quello, che in tal caso sarà eletto, subito s'intenda confermato dalla Santa Sede Apostolica in vigore della Bolla di Papa Paolo III. concessa alla nostra Congregazione intorno alla dignità del Generalato.

§.3. Non si elegghi alcuno per Generale, che non sia Professo, e dopo la Professione abbia continuato almeno 20. anni nella Religione, Sacerdote di buona vita, e fama d'anni quaranta almeno, non proceffato di vizj gravi, ed enormi, che mai sia stato Apostata. Che sia stato, o Procuratore Generale, o Visitatore, o Abate di Governo, nè sia eletto, chi non è amatore della pace, fedele nell' amministrazione, prudente, e zelante delle cose dell' Ordine nostro tanto spirituali, come temporali, ornato di buona dottrina, intendente de' Sacri Canoni, e de' casi di coscienza, e finalmente, che non abbia alcun impedimento canonico contenuto ne' Sacri Canoni, o nelle Bolle de' Sommi Pontefici, ma sia eletta Persona di gravità, e qualità tale, quale dice il Padre S. Benedetto nella Regola Cap. 1., & 64., altrimenti sia indegna, e difettuosa l' Elezione, ed i Monaci sappiano, che faranno tenuti renderne strettissimo conto a Dio, sicome ancora si pecca gravemente, e si rende molto pericolosa l' Elezione quando si faccia con pratiche, e subornazioni, o con altro modo violento, che quando ciò si potesse provare manifestamente farebbe anco nulla.

§.4. Quando poi occorresse qualche grave difficoltà circa le cose predette, che non potesse facilmente determinarsi nella Religione, in tal caso si ricorra alla Sede Apostolica, o ad altri Superiori competenti assegnati dal Papa, se però non vi fosse il Protettore, al quale prima deve farsi ricorso per qualunque bisogno: ma per onore di Dio, e della nostra Congregazione, e per fuggire ogni scandalo procurino i nostri Monaci essere in tutto uniti, e concordi in ogni cosa, e principalmente in si grave Elezione, e mentre si fosse in tal dubbio, governi la Religione l' Abate dell' Eremo di Monte Fano, il quale ceserà d'ingerirsi subito che sarà dichiarata, e superata tal difficoltà. In somma gl' Elettori non avendo riguardo a carne, o a fangue, o all' utile proprio, ma solo al profitto spirituale dell' Anime, ed allo stato pacifico, e tranquillo della Religione, eleggeranno sempre uno del grembo del Capitolo, quale conosceranno esser più degno per bontà di vita, e di costumi, e di dottrina, e senza canonico impedimento, ed il Presidente formerà decreto dell' azione dichiarandola valida, e legitima, ed il Segretario del Capitolo registrerà per ordine tutti gl' atti Capitolarì nel libro de' Capitoli. Dopo dichiarata canonica l' Elezione i Cantori intoneranno il *Te Deum* &c. e trovandosi alla porta del Capitolo in ordine la Croce, con Cerofetarij processionalmente cantando andaranno in Chiesa ordinatamente rendendo grazie al Signore.

§.5. L' officio del Generalato non durerà in-

vita, come anticamente, ma solo un quadriennio, come dispone il Breve Apostolico ottenuto li 15. Gennaro 1683., dopo il quale non può il Generale esser confermato, ne eletto di nuovo se non passati due Governi seguenti. Se poi restasse vacante l' Officio del Generalato, o per causa di morte, o di canonico impedimento, o per tralazione a gradi maggiori, o in qualunque altro modo, prima sia terminato il quadriennio s' osservi come segue.

Del Vicario Generale in caso di vacanza del Generalato.

§.6. In qualunque modo dunque segua la vacanza del Generalato, allora, e non prima l' Abate, o Presidente pro tempore del Sagro Eremo di Monte Fano, come Superiore del nostro primo Monastero s'intenda ipso Jure sostituito Vicario Generale di tutta la Congregazione con l' autorità, e prerogative competenti a medesimi Generali, quale dovrà durare per tutto il tempo del quadriennio, che mancava al Padre Generale vacato, come espressamente si dispone nel Breve Apostolico sotto li 14. Novembre 1685. ed acciò la Congregazione per tale vacanza venga sempre ben provvista di soggetto degno, ed idoneo, che possa rettamente governarla, (trovandosi di già abolita per giuste cause fin dall' anno 1636. la consuetudine di eleggere in ogni Capitolo il Vicario Generale, che anco, in vigore della presente Costituzione, dichiaro abolita). S'ordina, che in avvenire, tanto ne' Capitoli Generali, quanto nelle Diète, l' elezione dell' Abate del Sagro Eremo suddetto venghi sempre fatta con special riflessione, e l' eletto in tal forma non abbia prerogativa alcuna, se non quella, che gli compete come Abate di governo, o gli competesse per altro titolo, nè mai assuma titolo di Vicario Generale, se non in caso della suddetta vacanza. Solo vogliamo, che nelle pubbliche processioni, che si fanno in Fabriano abbia il luogo immediato, dopo l' Abate di S. Benedetto dello stesso luogo, ma non in altri luoghi, se parimente non gli compete per altro titolo, come anco si decretò nella Diète del 1683. Si avverta dunque in tale Elezione di promover Persona, che per età, per merito, e per dottrina abbia tutte le doti, e requisiti, richiesi nell' Elezione del Padre Generale, potendo succedere il caso, che in tutto abbi a sostenere le sue veci, quale avvertenza s' abbi anco in caso, che debba sostituirsi Presidente, il quale per detto luogo doverà esser soggetto, che avanti sia stato di governo, e concorrano parimente in esso tutte le qualità richiese nell' elezione del Padre Generale. Ed in caso, che detto Abate succeda al governo della Congregazione, come sopra, dovrà per detto Monastero di Monte Fano sostituirsi Presidente fino a Capitolo, o Diète con i requisiti, come sopra, ed esso P. Vicario Generale potrà far la residenza in Fabriano all' uso de' Generali.

§.7. Si concede però, in vigore della presente Costituzione, facoltà al P. Generale di poter sostituire con sua patente speciale, o il suddetto Abate di Monte Fano, o altro di governo con titolo di Vicario qualunque volta, che giudicherà espediente, o per causa di visita, o d' allontanarsi per lungo tempo della Residenza, o per altra giusta ragione, acciò secondo l' occorrenze sempre vi sia-

licenza della Sacra Congregazione, ed il consenso del suo Capitolo: veda tutto, che si fa nel Monastero da' diversi ufficiali, e riconosca la diligenza, e fedeltà de' Ministri, ma non si ingerisca mai egli nel Ministero, perchè non venghi o con sospetti, o con improprietà derogato alla sua Dignità. Non ammetta forestieri con pregiudizio del Monastero oltre a quello dettano le Regole della Religiosa ospitalità. E sappia essere indegno di tal grado quel Prelato, o che farà desertore della Regolare osservanza, o che per il primo non darà il dovuto esempio nell'adempimento della Regola, o delle presenti Costituzioni, o che senza zelo non avrà attenzione alla buona, e retta amministrazione delle sostanze del Monastero.

§.3. In ordine alla quantità de' vestimenti deve provvedere a ciascuno secondo il bisogno, ed uso della Congregazione senza eccezione di persone. E circa le Cocolle, ed altri vestimenti si osservi il modo, che venne ordinato nella riforma, e che si nota nelle presenti Costituzioni *dist. prima cap. 21.*, ed al *cap. 5. dist. 3.* Avvertiscano, che le camiscie siano di lana, e non di lino. E si fugga qualunque sorte di seta contraria alla povertà religiosa, osservandosi la consuetudine della Congregazione di adoprare sempre abito di lana. I letti de' Monaci siano spesso visitati dall'Abate insieme col Priore, e si levino tutte quelle cose, che si tengono senza licenza, con avvertire, che o l'Abate, o il Priore sia sempre in Monastero, acciò questo mai resti senza Superiore. Deve anco l'Abate asstringere i Monaci quando sarà tempo a prender g'ordini minori, se dal P. Generale averà la facoltà, e far tutte l'altre cose, che gli sono permesse dalla Regola, e dalle presenti Costituzioni, ma nelle cose vietate non presuma ingerirsi. Potrà anco assolvere i suoi Monaci in confessione da qualsivoglia peccato segreto, etiam riservato al Padre Generale, purchè non gli sia espressamente vietato da' Sacri Canonici, o dal Capitolo Generale, o dal medesimo P. Generale con imporre la penitenza secondo la discrezione datagli da Dio; avverta però di non far ritornar la colpa altrui in pericolo dell'anima sua, e con dare indizio in qualche modo del Peccatore, o con fomentare, o acconsentire a i peccati da quello, anzi procuri diligentemente infonder l'olio, ed il vino nelle ferite del povero Infermo; e mentre si studia di assolvere gl'altri, guardi bene di non legar se stesso. Potrà commutare i voti con proprii sudditi, ma ciò s'intende de' voti fatti nella Religione senza pregiudizio del terzo, eccettuati gl'essenziali della Religione, riconciliare le proprie Chiese non consacrate, quando fossero pollute, ma per le consacrate deve adoprare l'acqua benedetta dal Vescovo con la di lui licenza. E far ogn'altra cosa permessa da' Sacri Canonici a' Prelati de' Monasterj.

§.4. L'offizio dell'Abate non dovrà durare nello stesso Monastero più di quattro anni secondo il citato Breve dell'anno 1683, onde quantunque gl'Abati siano perpetui, tuttavia nel governo devano passare ogni quadriennio da un Monastero all'altro. Potranno però commutare, o rinunciare, ed anco esser depositi fuori de' Capitoli, e Diete, ma solo nella forma, che si prescrive in detto Breve, e si noterà nelle presenti Costituzioni *dist. 4. cap. 6. §. 3.* Non

vogliamo, che l'Abate abbia potestà di scomunicare, o fulminare Scomuniche Ecclesiastiche contro de' proprii Monaci con giuridica sentenza, o formazione de' Processi, competendo ciò per antica consuetudine nella nostra Congregazione solo al Padre Generale se non avesse sopra di ciò particolare commissione dal medesimo P. Generale, o dal Capitolo Generale, e se non le fosse specialmente concesso da' Sommi Pontefici, o da Sacri Canonici appartenendogli per altro far tutte quelle cose nel suo Monastero, che appartengono al P. Generale in tutta la Congregazione eccettuando alcune cose, che non si convengono ad altri, che al P. Generale, come si è notato sopra, parlando del P. Generale. Onde ne' casi improvvisi, e che non ammettono dilazione di tempo potrà anco valersi delle Censure nella forma permessa da' Sacri Canonici a' Prelati de' Monasterj, ed al più prendere informazione Sommaria per trasmetterla al P. Generale, a cui toccherà far formare processo giuridico e dar la sentenza definitiva. Il far poi osservare la Regola, le Costituzioni, ed altre cose ordinate ne' Capitoli Generali, e dal P. Generale questo è peso, ed officio speciale del Superiore nel suo Monastero, con procurare di essere egli il primo, e mancando oltre alle pene ordinarie, sappia, che dovrà renderne stretto conto a Dio. Ogni mese sia anco tenuto far la visita di tutte le Celle de' Monaci, e de' letti per togliere il vizio della proprietà, procurando, che il Monaco non tenga cosa alcuna, che non gli sia stata concessa, per Inventario.

§.5. Non sia eletto alcuno Abate di governo, se prima non sia stato Abate titolare, se non sia atto a tener cura dell'Anima tanto de' luoghi, che hanno Parochia, quanto degl'altri; se non sia zelante della disciplina Regolare, del culto della Chiesa, pratico delle cose spirituali, ed applicato al governo Economico, dovendo possedere le qualità, delle quali parla il P. S. Benedetto nella sua Regola al *cap. 2. e 62.*, a che molto bene devono riflettere gl'Elettori per non aver loro a render conto a Dio di tutte le imperfezioni, ed errori, che possono commetterfi da' soggetti poco atti, e non degni del Governo de' Monasterj.

Deg' Abati Titolari.

§.6. Perchè nel citato Breve Apostolico del 1683, si ordina, che nessuno possa esser assunto ad Abazia di governo, se prima non sia stato titolare: si avverte, che oltre gli Abati di governo sono anco nella nostra Congregazione per consuetudine introdotta, ed approvata nel suddetto Breve Abati Titolari, che godono titoli di Chiesa soggette alla nostra Congregazione. Si ordina dunque, che nessuno sia capace di tal grado se non vi concorrono i requisiti notati in detto Breve Apostolico, quali sono, che prima o sia stato Maestro di Novizzi, o Segretario della Congregazione, o Lettore della Teologia Scolastica, o di Filosofia, o di lettere umane almeno per due interi quadrienni, eletto dal Capitolo Generale, o Dieta per servizio della nostra gioventù, ne' luoghi prescritti da detto Breve, o Bibliotecario nel Monastero di S. Benedetto di Fabriano, o Compagno del P. Procurator Generale in Roma, o che per tre governi

abbi

Dell'offizio del Zelatore.

C A P. VI.

Quest'offizio, di cui parla la regola nel *cap. 48.* è molto onorato, e necessario nelle cose de' Servi di Dio per mantenimento dell'osservanza, e per evitare ogni dissoluzione. Onde chi a questo carico, si può convenientemente chiamare Zelatore dell'Osservanza, e della salute dell'anime, però non si deve mai lasciare il Monastero senza di esso. E ben vero, che ne' Monasterj di poco numero potrà farlo l'Abate, o di suo ordine il Priore, e può darli anco ad altro, purchè sia persona prudente, caritativa, timorata di Dio. Sopra tutto abbia ben riguardo di non infirmare alcuno, e sia amatore della pace, e quiete del Monastero, procurando tagliar via qualunque occasione di scandalo. E' officio del Zelatore andare attorno per il Monastero rivedendo le stanze de' Monaci, ed osservare con diligenza le negligenze de' medesimi, e quelle poi notificare in Capitolo. Avverta però non accusar mai alcuno maliziosamente per odio, o per causa di amicizia, o di parentela, o di familiarità resti di far sapere le negligenze, ed errori di qualsivoglia Monaco. Deve anco aver cura se manca alcuno dal Monastero nell'ora della lezione, della iatiga, dell'orazione, o dal Coro con andarlo a cercare, e non trovandolo notificarlo al Superiore, osservare se i Fratelli, che sono deputati a diversi offizj dentro il chiostro soddisfanno Religiosamente al proprio debito, e trovando esser manchevoli, si serva di cautela, e senza parlare lo faccia sapere al Superiore. Il Zelatore mai deve uscir di Monastero senza licenza, e quando accusa tal'uno in Capitolo, sia ascoltato attentamente, abbi una delle chiavi della clausura con aprire, e ferrare al tempo debito, e quando va attorno la notte porti seco sempre il lume. In assenza del Superiore, o del Priore abbi l'occhio sopra gl'andamenti del Monastero, e cura del Capitolo, e de' Monaci, ma in Refettorio, ed altrove tenga sempre il suo luogo, che gli compete per altro titolo. Quando sarà occupato a fare l'Eddomada, o infermo, o in viaggio, o in leggere alla mensa, il Priore supplisca al suo officio, e non essendovi questo, il Superiore potrà commetterlo a chi gli parerà. L'elezione del Zelatore dovrà farsi ogn'anno all'Abate col consiglio de' più vecchi, e si elegga sempre persona discreta, matura, e prudente per il raguardevole officio.

Dell'offizio del Priore.

C A P. V.

Deve il Priore nel proprio Monastero tenere il suo luogo, come si dirà parlando delle precedenza, ma fuori della residenza, solo quello della professione. Al medesimo tocca di fare, che i Monaci siano attenti al Coro, e recitino con divozione, e pausa l'officio divino quando non sia presente il P. Generale, o l'Abate del Monastero, emendare le cose appartenenti al Cantore, ed al Sagrestano, procurare diligentemente, che i Monaci nel chiostro, in mensa, ed in qualunque altro luogo si portino con il dovuto ordine in assenza dell'Abate confessare in luogo decente i Monaci, e gl'infermi, se dal Superiore gl'verrà imposto. Correggere i Fratelli in Capitolo quando l'Abate si troverà lontano, e tener le veci di quello quando sia in viaggio, o infermo, eccetto nella precedenza, dovendo tener sempre il medesimo luogo: onde quando l'Abate sarà lontano, supplirà l'officio di esso, ma sapendo essere in Monastero, non uscirà mai della clausura senza sua licenza, nè s'ingerirà in cosa alcuna spettante ad esso Superiore. Non darà licenza ad alcuno di parlar con altri, nè vi parlerà lui in tempo di silenzio, se non brevemente per qualche urgente necessità. Se per causa d'infermità gli occorresse stare nell'Infermeria, o si purgasse, non abbi cosa alcuna più degl'altri. Se il Superiore averà proibita cosa alcuna al Monaco, egli non presuma dispensarlo se non gli verrà comandato. Nel rimanente come ogn'altro faccia la sua Eddomada in Coro, e in Chiesa, e sia in tutto soggetto al Superior locale. Avvertendosi, che sia eletta a tale officio persona di quelle virtù, e qualità, che si è detto dell'Abate. E perchè tale onore sia dato a soggetto maturo, pratico, e degno di rispetto, come quello, che è di molto ajuto all'Abate per conservazione dell'osservanza: si ordina, che nessuno possa esser eletto Priore, che non sia stato almeno sei anni Sacerdote, e non sia atto a reggere Coro, e Chiesa, essendo suo officio far osservare con diligenza le Sacre Cerimonie nel che deve aver fatto studio particolare. Dopo che alcuno averà lodevolmente sostenuta per tre governi tal carica di Priore, sarà capace di Badia titolare, come si prescrive nel citato Breve Apostolico.

Dell'offizio del Maestro de' Novizzi.

C A P. VII.

§.1. L'ordine del Visitatore Apostolico in materia de' Novizzi, del Maestro d'essi, e del luogo, in cui devono tenerli, ed allevarli insegna molto bene quanto sia importante questo officio, dal quale dipende la conservazione, l'aumento, e tutto il bene, e il male della Religione, essendo che tali siano i Monaci, quali sono educati in Noviziato, dove pigliano il fondamento della vita Religiosa, però i Superiori aprano molto bene gl'occhi nell'elezione de' Maestri in modo tale, che così il Maestro, come il compagno sia uomo maturo, Sacerdote, prudente, zelante, e molto timoroso di Dio, il quale sia talmente assuefatto nella regolare osser-

van-

foggetto, che possa assistere alli bisogni della Congregazione, come anco si dice nell'antica Costituzione, nel qual caso avverta detto Abate sostituito di non oltrepassar mai le facultà espresse in detta patente per qualsivoglia titolo, nè presuma il titolo di Vicario Generale, o di precedere, o altra prerogativa, che non gli compete per altra ragione, e solo si estenda la sua giurisdizione per il tempo, ed in conformità della commissione, che gli sarà concessa.

Dell'Offizio, e potestà del Padre Generale.
C A P. II.

§. 1. All'offizio, e potestà del Padre Generale appartiene, tenere il primo luogo nel Coro, ed altrove; terminare l'Orazioni, che si fanno in comune; dar la benedizione a tutti quelli, che leggono le lezioni; intonar il *Te Deum &c.* leggere l'Euangelio in Coro al Matutino; intonar l'Antifona al *Benedictus*, ed alla *Magnificat*; Alle processioni della Purificazione, e delle Palme i Responsorj *Hodie Beata Virgo &c. Ingrediente Domino &c.* Potrà cantar la Messa ne' giorni più solenni dell'anno, il primo giorno del Capitolo, e nella commemorazione de' Morti, o pure commetterlo ad altri. Potrà benedire il primo giorno di Quadragesima le Ceneri, nella Purificazione le Candele, nel Sabbato santo il Fuoco, o pure commetterlo ad altri. Al medesimo tocca ricevere i Novizzi, e dopo l'anno della probazione ammetterli alla professione, e benedirli le Cocolle, o commetterlo parimente ad altro Abate; Dar licenza a' Monaci Pro' essi andare all'Ordinazione degl'Ordini Sagri, potendo dare i minori egli medesimo, o fargli dare da altri Abbati con sua commissione; assolvere i Monaci scomunicati, o vero dar licenza ad altri d'assolvergli; ascoltare le confessioni secrete de' Monaci, ed assolvergli da qualsivoglia peccato, concessogli de Jure, o per Privilegio, imponendogli la dovuta penitenza, senza però violentarli a confessarsi da lui; sospendere i Confessori anco approvati da' Vescovi per legittima causa; astringer tutti, e singoli Monaci all'osservanza delle cose contenute nella Regola, nelle presenti Costituzioni, e negl'ordini fatti da lui, o dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, usando, se sia bisogno, anco le Censure Ecclesiastiche; congregare ogni quattr'anni il Capitolo Generale, o in mezzo al quadriennio la Dieta, come si prescrive nel precitato Breve dell' 1683. Instituire, ed anco deporre per giuste cause, di riconoscersi canonicamente, i Superiori locali.

Deve avere stanze particolari per dormire, recitar l'Offizio Divino, e per tener l'udienze; Come anco due Monaci, che lo servino, e gli facciano compagnia, quando va in alcun luogo, dar licenza a' Monaci di predicare, se gli parerà expediente, ed anco di confessar secolari, riservata però sempre l'autorità, ed approvazione de' Vescovi.

Al medesimo anco tocca far il sermone nel Capitolo Generale, o pure darne la carica a qualche altro Monaco; visitar la Congregazione qualunque volta giudicarsi necessario per conservazione dell'osservanza Regolare, e buon governo della Congregazione; sentire l'istanze de' Monaci, e decidere con prudenza, e giustizia le difficoltà, che possono nella Congregazione accadere; rimuovere i Monaci da' luoghi, quando lo

richieda il bisogno, ed assegnandoli altrove: assolver quelli, che saranno passati a miglior vita nel Capitolo Generale, che si farà con un *De profundis*, con l'orazione *Deus venia largitor, &c.* ed in somma far tutte le cose in generale, ed in particolare, che non gli saranno proibite da' sacri Canoni, o dalle leggi, o da' decreti, o dalla Regola, o dalle presenti Costituzioni. Onde se bene è grande la potestà del P. Generale, non però si stenderà sopra le cose ordinate dal Capitolo Generale, se non in quello, che da esso Capitolo gli sarà concesso, nè potrà alterare, quanto si prescrive dalla Regola, e Costituzioni, nè prorogare a suo arbitrio il Capitolo Generale, o la Dieta, anzi nè tampoco doverà ingerirsi nell'amministrazione economica de' Monasterj, se non per riconoscere la facultà, e diligenza de' Ministri, nè privare alcun Abate, *nisi juris ordine servato*, nè esimer Monaci dall'obediencia de' Superiori locali, se non in caso d'appellazione, o ricorso. E perciò avverta, non por le mani ne gl'ordini de' Capitoli Generali, o in altra cosa non permessagli, per non generar confusione nel governo, e contrafacendo, se dopo esser stato avvertito da' PP. Deputati sopra il governo, non si vorrà emendare, resti sospeso dall'offizio fin tanto, che non rivoterà il fatto, tornando alla dovuta osservanza.

§. 2. Si ricordi il P. Generale di quanto ordina il P. S. Benedetto nella Regola parlando dell' Abate, e sappia di dover tenere la severità dell'osservanza prima in se stesso, e poi negl'altri, e non permetta mai, che siano trasgredite, o dispensate la Regola, e le presenti Costituzioni, se non tanto quanto è rimesso alla coscienza sua, e prudenza, secondo il bisogno che occorrerà, facendo ogni cosa con consiglio, e parere de' Seniori, e più Savj, ed in particolare dell' quattro Padri Deputati al governo, ed osservanza delle Costituzioni.

§. 3. Ha il Padre Generale, come gl'altri Prelati maggiori de' Monaci l'uso della Mozzetta, della tonsura di Prelato secondo l'antica consuetudine, e de' Pontificali, e per special privilegio può benedire in S. Benedetto di Fabriano, ed in S. Silvestro di Monte Fano solennemente il Popolo dello stesso luogo, purchè non vi sia presente il Vescovo Diocesano, o qualche Legato Apostolico. Al P. Generale, ed a tutti quelli, che sono stati Generali si conservi sempre lor vita durante il titolo d' Abate, anzi compito, che averanno il quadriennio del Generalato, mentre che dura il Capitolo Generale abbino il primo luogo sopra tutti dopo il nuovo Generale, ed anco nello stesso Capitolo abbino privilegio di eleggersi un luogo, dove siano per il seguente Quadriennio Abati locali, come anco si dispone nell'antica Costituzione, e nel citato Breve Apostolico del 1683.

Dell'offizio del Procuratore Generale, e suo Compagno.

C A P. III.

§. 1. Perchè al P. Generale conviene di tenere in Roma un Monaco per i negozj, che occorreranno nella corte Romana con titolo di Procuratore Generale, l'elezione di questo tale sarà fatta dal P. Generale con il consiglio de' Definitori, ed a questo offizio sia eletto sempre un uo-

mo

Dell'offizio dell' Abate.

C A P. IV.

mo maturo, di bontà di vita, dotto, giudizioso, e pratico, che prima o sia stato Visitatore, o Abate di governo, come si ordina nel sudetto Breve Apostolico, il quale abbi offizio di trattare nella suddetta corte non solo i negozj di tutta la Congregazione in comune, ma ancora di ciascun Monastero in particolare secondo, che ne sarà avvisato da' Superiori, o dagl'altri ufficiali. Questo averà la precedenza sopra tutti i Monaci in ogni luogo, eccetto il P. Generale attuale, ed il P. Generale, che termina l'offizio, ma solo nel Capitolo immediato, come si dichiara trattandosi della precedenza, la voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e nella Dieta sua vita durante, come si dispone in detto Breve, ed il suo offizio potrà durare, e continuare anco più di un quadriennio, quando sia così ben giudicato dal P. Generale *pro tempore* per beneficio della Congregazione, avvertendo però, che non gli sarà mai lecito trattar negozj grandi, e di molta importanza senza saputa, e consenso del P. Generale. A lui renderanno obediencia tutti i Monaci, che andranno a Roma per qualsivoglia causa, ed egli averà potestà sopra di loro, mentre si tratteranno in Roma, non volendo però, che s'ingeriscano, nè abbia autorità alcuna sopra il governo del Monastero di Roma, essendo ciò cosa appartenente all' Abate di quel luogo, se bene si dovrà forzare, non essendo impedito legittimamente, ritrovarsi sempre al servizio della Chiesa con gl'altri Monaci, ed all'osservanza della Religione: siccome riceve sempre il vitto, ed il Vestiario dal Monastero di Roma. Nel ricever quest'offizio sia tenuto a dar giuramento in mano del P. Generale, e del Secretario della Religione in presenza di testimoni di non trattar mai cosa alcuna contro della Congregazione, bensì difendendola in tutto con ogni vigore, altrimenti non gli sia fatta la Patente, nè dato l'offizio. Finalmente sia obbligato aver l'Inventario di tutte le scritture, che gli verranno alle mani, e sia tenuto renderne stretto conto nel fine dell'offizio, con lasciarne registro anco nelle Camere della procura generale. Come anco debba registrare in libro a parte tutte le suppliche, memoriali, o istanze, che si faranno ne' supremi Tribunali con i decreti, rescritti, e grazie, che si otterranno in beneficio della Religione, o de' Monasteri particolari, che servirà per conservarne le memorie, e per buon governo de' Successori.

§. 2. Gli sia parimente assegnato dal Capitolo Generale un compagno di buon sapere, di religiosi costumi, e pratico della suddetta corte, perchè possa essergli di ajuto, e servirgli di compagno, il quale obbedisca, e riconosca per suo Superiore lo stesso P. Procuratore Generale, abbi voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali nella forma prescritta in detto Breve Apostolico, riceva come gl'altri Sacerdoti il vitto, e vestimento dal Monastero di Roma, e non possa ingerirsi negl'affari comuni della Religione, o de' particolari Monasterj, se non in quello, che espressamente gli sarà ordinato dal detto P. Procuratore Generale, bensì sia tenuto trovarsi sempre al coro di giorno, e di notte, alla mensa della Religione come gl'altri Monaci. Eccetto però quando d'ordine del medesimo P. Procuratore Generale fosse occupato in qualche negozio della Religione.

§. 1. L' Abate nel suo Monastero quando non vi sia il Padre Generale, o il Procuratore Generale deve tenere sempre il primo luogo, come anco non essendovi il P. Generale deve intonare il *Te Deum &c.* l'Antifona, al *Benedictus*, ed al *Magnificat*, dire l'Euangelio al Matutino in coro, incominciare nelle processioni della Purificazione, o delle Palme i responsorj, *Accipit Simeon &c. Ingrediente Domino &c.* cantar la messa nelle feste più solenni dell'anno, e nella commemorazione de' Morti, quando non voglia commetterlo ad altri, avvertendo non potere usare, e celebrare con Pontificali, che tre volte l'anno al più, ed all'ora giusta la forma prescritta nel decreto della Sacra Congregazione de' Riti emanato d'ordine della Sa. Mc: d' Alessandro VII., che deve puntualmente osservarsi. Deve benedire le candele il giorno della Purificazione, le Ceneri il primo giorno di quaresima, i rami la Domenica delle Palme, ed il Sabbato Santo l'incenso, ed il foco, se parimente non volesse commetterlo ad altri. Deve imporre le penitenze delle colpe a' Monaci, ed assolverli, se ne averà facultà dal P. Generale, o farla imporre ad altri. Deve tener il Capitolo, la colazione spirituale, la conferenza de' casi, e fare li Sermoni a' Fratelli, quando non voglia imporre ad altri. Deve dormire in Dormitorio, e nella clausura, mangiare in Refettorio con gl'altri, quando però non fosse impedito da forastieri, o da infermità, far leggere alla sua mensa quando mangiarà con forastieri, se però non fosse dopo compiuta, o nell'ora di dormire, o nell'Infermeria.

§. 2. Quando esce di Monastero non vada mai senza compagno per decoro del grado se non fosse in luogo molto picciolo, o di campagna. Sia avvertito, che nessuno dentro, o fuori del Chiofstro alla sua presenza parli mai licenziosamente, o con poca onestà per quanto egli potrà. Dovendo andare in qualche luogo lo facci sapere al Priore, o ad altro Monaco quando non fosse per brevissimo tempo. Non assolve alcun Monaco dall'offizio datogli dal Capitolo Generale senza facultà del P. Generale, o di esso Capitolo Generale. Non accetti alcun fuggitivo del nostro Ordine, o d'altri senza licenza del P. Generale. Non permetta, che alcun di sua Famiglia, o il Monastero, e molto meno egli medesimo facci scurtà per altri, se non per quelli che sono dell'Ordine nostro, o se non fosse per utile evidente del Monastero, o della Religione, ed in tal caso sempre con consenso del suo Capitolo. E parimente non permetta, che si riceva alcuna cosa in deposito di Secolari se non con testimonianza di tre, o quattro più vecchi del Monastero con veder sempre prima la specie, o misura, o peso di esso deposito, e notar tutto. E se alcuno de' Monaci senza licenza pigliarà alcuna cosa in deposito da Secolari sia condannato, come per furto. Si astenga anco l' Abate dalla molteplicità de' precetti, se il bisogno grave non detti altrimenti, ed in specie de' contenuti ne' Sacri Canoni, nella Regola, e nelle presenti Costituzioni, da porre precetti gravi in materie leggere. Non prenda nuove liti, nè facci locazione de' Beni stabili, ne' novi censi passivi senza licen-

vanza, che non solo con le parole, ma con la vita esemplare sia idoneo ad instruire gl'altri, così nelle cose della regola, e delle Costituzioni dell'Ordine, come anco ne' esercizi Spirituali, e nelle cose di Dio. Sopra tutto osservi gl'ordini fatti sopra de' Noviziati dalla Sacra Congregazione sopra lo stato regolare, ed in specie il Decreto emanato li 10. Luglio 1655. per la nostra Congregazione, e risetta molto bene alla gravità, ed importanza dell'offizio suo, e procuri farlo con frutto senza offender la coscienza sua, nè far danno all'anime a se commesse sapendo doverne rendere strettissimo conto non solo agl'uomini, ma al tremendo giudizio di Dio.

§.2. Sarà peso del Maestro de' Novizzi ammaestrare, ed instruire i Novizzi con insegnar loro l'ordine, che hanno da tenere in tutte le cose di Chiesa, e del Coro, fargli far vigilanti, ed attenti a tutto ciò, che devono adempire dentro il Noviziato, come farà l'orazion mentale, l'officio della Vergine, la lezione della Regola, e delle Costituzioni, il canto piano, lo studio, ed altre cose simili, condurgli alla Predica, alla collazione Spirituale, ed a sentire il Capitolo della Regola, avvertirgli con parole, e con qualche segno quando si portarono negligenza, emendando in ogni luogo i loro errori modestamente, specialmente alla presenza del P. Generale, o dell'Abate, dar loro le penitenze per le colpe, o negligenze manifeste in Noviziato, ma volendogli penitentiare in Coro, o in Refettorio, o in altro luogo fuori del Noviziato, o carcerargli, lo facci sempre con previa licenza del Superiore. Deve tener notato il giorno, ed anno, che entrono nella Religione, e conservare i vestimenti del Secolo per restituirgli in caso, che non perseverassero, insegnar loro di cantar gl'Inni, i Salmi, e l'altre cose spettanti al Coro, e ne' giorni di lavoro instruirgli all'ora della lezione in luogo determinato. Quando poi esso udirà il segno di congregarsi insieme con gl'altri Fratelli del Monastero, non resti per cagione de' Novizj d'andarvi, nè meno facci, che i Novizj tralascino mai di andare in Coro all'ore determinate. Deve ancora, secondo che ordinarà il P. Generale condurgli nell'Oratorio, o in Chiesa nel giorno della loro professione, e mettere in ordine l'acqua benedetta, e li vestimenti, ajutandogli a spogliare, e vestire, ed insegnar loro il modo, che devono tenere in far detta professione. Nel Noviziato poi non s'ingeriscia il Superiore in cosa alcuna senza il Maestro, il quale ha l'autorità sopra i Novizzi, con questo però, che esso Maestro sia soggetto al Superiore medesimo in tutte le cose spettanti al buon governo suo, e de' medesimi Novizzi quando ne fosse negligente, e che non possa penitentiargli in pubblico senza licenza di esso Superiore, fuorchè il fargli inginocchiare in Coro quando ivi errassero, o fargli baciar terra, come anco non possa condurgli fuori del Monastero se avanti dal Maestro non si prenda la licenza, e non sia avvisato il Superiore, purchè questo sappia, che si trovi fuori della clausura. Non potendosi ingenerare il Superiore in materia spettante a Novizj senza il Maestro. Molto meno sarà lecito ad altri Monaci, e Secolari, che perciò senza licenza di esso Maestro non farò permesso ad alcuno di parlargli, o conversarvi, nè a' medesimi Novizj di ricevere alcuna cosa, o lettere, o scrivere se

prima non siano vedute dal Maestro, e contravenendo alcuno sia severamente castigato, ordinandosi però al Superiore, che quando farà la visita del Monastero ogni mese debba anco visitare il Noviziato in compagnia del Maestro, in assenza di cui potrà supplire il suo compagno, il quale nel governo de' Novizzi ajuterà esso Maestro, ed eseguirà solo quanto da lui gli sarà ordinato.

§.3. Il Maestro de' Novizzi, che lodevolmente esercita la carica, acciò più volentieri sostenga la fatica in vigore del fudetto Breve Apostolico gode voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, la precedenza, come si dirà al suo luogo, e dopo, che l'averà esercitata per lo spazio di otto anni, averà l'abilità alla Badia titolare.

Dell'offizio del Bibliotecario.

C A P. VIII.

§.1. Perchè gl'affari della Congregazione siano trattati col dovuto ordine, in ogni Monastero sia eletto un Monaco almeno ben intendente della lingua latina, e che abbi bona mano da scrivere con titolo di Bibliotecario, il quale tenga cura della Libreria, e di tutte le scritture del Monastero con espressa proibizione, che non possa sotto alcun titolo prestar libri ad alcuno fuori del nostr'Ordine sotto pena di scomuni *ca lata Sententia* riservata al P. Generale, ed acciò si riconosca sempre la dovuta fedeltà, doverà avere l'Inventario di tutti i libri, che gli sono dati in Cura, de' quali ne averà un altro anco il Superiore, acciò nel fine dell'offizio possa renderne esattissimo conto, e farne fedel consegna al Successore. Deve anco distribuire a' Monaci del Monastero i libri secondo il bisogno con farne diligente memoria da conservarsi in libreria per mano di quelli, che li riceveranno, li quali abbinno molta cura, acciò per loro negligenza non se ne perdi, o guasti alcuno, sopra di che se alcuno fosse trovato colpevole sia castigato gravemente. Al medesimo toccherà di scrivere gl'atti de' Capitoli nel proprio Monastero, quando dalla Famiglia non fosse eletto altro, tener cura delle Scritture con diligente Inventario per renderne poi conto, e conservare i libri con pulizia, e diligenza, perchè non ricevano alcun detrimento. Quando dal Capitolo Generale non foss' eletto in qualunque Monastero il Bibliotecario, s'intenda esser tale quello, che dalla famiglia sarà dichiarato Segretario del Capitolo, per il che deve elegerli sempre soggetto degno di tal carica.

§.2. Il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano secondo l'uso antico ha la voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e secondo il Breve Apostolico anco l'abilità alla Badia Titolare, e la precedenza, come si dirà al suo luogo, il quale oltre alla cura della libreria di d. Monastero, che deve tenere con ordine, e polizia, e con i soliti Inventarij, averà anco il carico di scrivere gl'atti Capitolari d'esso Monastero, e de' Procelli, e Sentenze quando dal P. Generale gli venga specialmente imposto, nel qual caso doverà anco dar giuramento in mano del medesimo d'esser sempre fedele, e verace in tutte le sue Scritture, ed atti, che da lui si scriveranno con tenerne esatta cura per renderne conto in fine dell'offizio, o quando ne sarà richiesto, e quest'of-

quest'offizio esercitarlo ott'anni per poi godere delle sudette prerogative.

Dell'offizio del Cellerario.

C A P. IX.

§.1. Appartiene al Cellerario tener cura delle cose di fuori, far coltivare le possessioni, aver piena notizia, e cognizione di tutte le terre, de' confini, e termini d'esse, e tenerle notate distintamente in un libro. Averà cura delle Selve procurando siano tagliate con giudizio. Servando sempre gl'Alberi da edifizio, e da frutto, ordinandosi, che non si taglino mai alberi per trenta canne vicino a' Monasterj, e per una canna almeno intorno alle strade, massime nel Saggio Eremito di Montefano per venerazione di si Santo Luogo. Appartiene anco al medesimo Cellerario sapere il numero degl'animali delle Possessioni, e numerargli alcuna volta scrivendogli in un libro, aver in pensiero secondo i tempi di quello, che debba venderli, o conservarli, e di quello, che si abbi a spendere, o permutare, tutto però sempre con dipendenza, e consiglio dell'Abate, e se farà cosa, che porti difficoltà, vi si aggiunga anco il consiglio di tutti gl'altri Fratelli, ed a tutto dar ordine con prudenza. Finite le raccolte de' grani, e di altre cose, e le vendemmie, deve prudentemente secondo l'esperienza giudicare se la provvisione, e vettovaglia raccolta sia bastante per tutto l'anno, o vantaggiosa, e far sapere al Superiore per prendere in tempo i dovuti espedienti. Deve scrivere tutte l'entrate delle Terre, e degl'animali, ed ogni altra cosa, che gli verrà alle mani, e spendere per bisogno, ed utile del Monastero secondo che gli sarà ordinato dal medesimo Superiore. In somma tutto ciò, che si ha da trattare in beneficio del Monastero lo facci sempre con consenso, o dipendenza dell'Abate, o da chi dal medesimo fusse deputato, e di suo capriccio non presuma mai far cosa alcuna se bene fosse uomo letterato. In Monastero non sia deputato nella Tabella ad offizio alcuno; non eschi di clausura specialmente con intenzione di pernotar fuori senza licenza del Superiore, e tanto egli, quanto altri ufficiali, che ricevono, e spendono entrate del Monastero, scrivano in libri particolari l'entrate, e l'uscite, quali libri così scritti siano fedelmente conservati in credenza di proposito, e renda conto inanzi all'Abate, e famiglia del Monastero una volta il mese della sua amministrazione sotto pena *ipso facto* della sospensione *ab officio* anco al Superiore, se non farà ciò osservare, anzi ogni semestre leggasi anco ciò, che il Monastero ha da riscuotere: e chi contravverrà, soggiaccia alla pena sudetta fin tanto non averà ubbidito. Di tutte queste cose il Superiore ne facci un sommario, ed a suo tempo lo porti in Capitolo Generale, come anco lo trasmetta alla Dieta, perchè in somiglianti adunanze si riconosca lo stato di qualunque Monastero, e la diligenza, e fedeltà de' Superiori, e Ministri, restando però sempre il libro originale nel proprio Monastero.

§.2. In tempo di visita si riferiscia al P. Generale, e Visitatori la pura verità circa lo stato de' Monasterj, tanto sopra l'osservanza regolare, e servizi delle Chiese, quanto sopra l'entrata, ed uscita, crediti, debiti, o esigenze. E

quei Superiori, e Ministri, che in ciò saranno trovati infedeli, occultando la verità, siano affatto levati dalla loro amministrazione, ed anco puniti ad arbitrio del P. Generale, ed essendo l'offizio del Cellerario di molta importanza, per il continuo trattare con secolari, sia sempre dato a qualche Monaco maturo, prudente, di buona coscienza, pratico delle cose di fuori, esemplare di vita, di religiosi costumi, fedele nell'amministrazione, e giudizioso ne i negozj. In somma sia tale, che occupandosi nelle cose temporali, non perda di vista le cose della vita eterna. Sia anco intendente di abaco, se farà possibile, ed anco letterato, che almeno sappia leggere, e scrivere quando non fosse Sacerdote. Chi de' Sacerdoti si portarà male in quest'offizio sia dichiarato inabile a tutti gl'altri offizj di onore, e sia punito per i difetti commessi secondo dispone la Costituzione, ma portandosi lodevolmente dopo tre governi, cioè dodici anni, sia capace di Badia titolare, come precivice il citato Breve parlando de' Camerlenghi. Essendo nella nostra Congregazione equivalente l'offizio di Cellerario, e di Camerlengo, quando sia in Persona de' Sacerdoti.

Dell'offizio del Camerlengo, e Depositario.

C A P. X.

§.1. In quei luoghi, dove non si eleggerà il Cellerario, ma solo il Camerlengo, s'intenda di questo tutto ciò, che anco si è detto nel Capitolo antecedente. Si aggiunga nel presente appartenere all'offizio del Camerlengo provvedere di vitto i Monaci, e distribuirlo caritativamente in mensa, o per se medesimo, o con l'ajuto di altro Ministro secondo ordinarà l'Abate, ne gli sia lecito di levare, o di aggiunger cosa alcuna a quello, che si dà in comune, eccetto l'infermi, e quelli, che si purgano, o sono dispensati dal Superiore, potrà bensì aggiunger qualche cosa per la prima volta a quelli, che vengono dal viaggio con licenza dell'Abate, purchè prima sia portata avanti a quello, che nella mensa maggiore tiene il primo luogo. Al medesimo Camerlengo, o ad altro, che sarà deputato appartiene apparecchiare all'ora competente il refettorio, il pane, e il vino, presentarsi spesso, quando egli non fusse a mensa avanti quelli, che mangiano perchè non manchi cosa necessaria, e tener cura delle cose, che hanno a riporsi. In sua assenza supplirà chi dal Superiore sarà sostituito, il quale facci solo quanto gli sarà ordinato. Sono tenuti obbedire al Camerlengo i Fornari, gl'Ortolani, i Cucinieri, e Serventi anco forastieri, e sia in arbitrio del Superiore se debba far l'Eddomadarario. Quando sia data a' Monaci cosa straordinaria, che venghi da Benefattori, o vivi, o Defonti, il Camerlengo li raccomandandi in Capitolo, ed in tutte le cose facci l'offizio suo con carità, come si prescrive dalla Regola. Disponga tutto secondo gli sarà comandato dall'Abate, dal quale deve avere in qualunque cosa totale dipendenza: il che acciò venghi sempre puntualmente eseguito, ordiniamo, che nelle principali officine del Monastero, come granari, dispense, ed altre simili vi siano sempre due chiavi ineguali, una delle quali tenga il Superiore, l'altra il Camerlengo, di modo, che uno non possa entrarvi senza l'altro. Che non possa il Ca-

merlengo far spesa alcuna straordinaria, ancorchè piccola, nè locazioni, nè scritture, nè contratti oltre la facoltà de' mandati di Procura, nè compre, nè vendite senza saputo, ed espressa licenza del Superiore, e che qualunque mese sia tenuto leggere in pubblica mensa alla presenza della Famiglia il libro dell'entrata, ed uscita della sua amministrazione sotto pena di sospensione *ab officio ipso facto* per tutto il tempo, che non obbedirà, e di altre ad arbitrio del P. Generale, come anco si decretò ne' Capitoli Generali del 1648. 1669. 1680. e 1681. ne quali decreti anco si ordina non poterli fare dal Superiore locale rilevanti spese straordinarie senza saputo, e consenso del Capitolo della Famiglia.

§.2. Sia dunque il Camerlengo Sacerdote di buon giudizio, e timoroso di Dio, tenghi cura de' Monaci con carità diligentemente, ed abbi un Converso per Compagno parimente di buoni costumi, che l'aiuti in caso di bisogno nell'ufficio suo. Chi de' Sacerdoti per tre governi che sono anni dodici averà lodevolmente esercitato tal carica, abbi l'abilità alla Badia Titolare, come dispone il citato Breve Apostolico, ma chi non potesse avere dalla famiglia la testimonianza d'esserli portato con lode, sia reputato inabile ad ogn'altr'ufficio d'onore, e non possi esser dispensato, se non per tre Capitoli Generali, anzi sia castigato secondo i suoi demeriti, onde per fuggire ogni taccia farà con fedeltà, e diligenza i libri della sua amministrazione, averà l'Inventario di tutt' i mobili del Monastero, anco concessi a' Monaci per renderne conto a' Successori. In libro particolare scriverà con ordine l'esigenza de' frutti de' cenzi, di pigioni di case, e de' canoni con sempre notar nelle partite ciò che resti da esigersi, e chiamar la carta del libro mastro, dove siano riportate. acciò in atto di visita possano con facilità ritrovarli, e rincontrarli, e farli distintamente retti, e ne' Capitoli Generali, e nelle Diete trasmetterà sempre fedelmente in un Sommario lo stato del Monastero con la nota dell' esigenze, de' debiti, crediti, grano, vino, olio, ed ogn'altra cosa, che sarà in Monastero, acciò si riconosca lo stato di qualunque luogo, e la sua diligenza, e fedeltà, e contravenendo soggiaccia alla suddetta pena. Si eccettuano dal Camerlengo i pubblici Lettori, ed i Predicatori più celebri ad arbitrio, e prudenza del P. Generale, e del Capitolo Generale, e Dieta.

§.3. E perchè il Visitatore Apostolico ordinò, che l'entrata fossero amministrate da tre ufficiali, perciò vogliamo, che il terzo sia chiamato Depositario, il di cui ufficio sia di conservar l'entrata del denaro, che gli sarà consegnato, o che doverà rinvenirli, scrivendo parimente tutto in un libro, e questo non dia mai denaro, o cosa alcuna a' Monaci senza licenza espressa del Superiore, e senza ricevuta di chi lo prenderà, altrimenti incorra nelle pene contenute in dett'ordine.

Dell'ufficio del Forastero.

C A P. XI.

§.1. Quello, che sarà deputato alla cura della Foresteria potrà parlare con forastieri in ogni tempo, doverà condurgli nella foresteria, provvedergli ad ora debita del vitto necessario, e di comodità per dormire, servirgli a tavola se

lo richiederà la qualità dell' Ospite, e tener le chiavi di detta Foresteria, dove siano matrazzi, coperte, lenzuoli, ed altri panni di lino, specialmente per bisogno de' Secolari. Non sia mai lecito far dormire Secolari nella medesima stanza dove dormono i Monaci, e si provveda con tal carità, che nessuno resti mal soddisfatto, e scandalizzato, specialmente i Poveri. Potrà trattare il Foresteraro con il Superiore, ed altr'Officiali di ciò che hanno da mangiare i Forastieri, tener diligente cura de' Poveri, che verranno, e disporre ogni cosa secondo l'ordine del Superiore.

§.2. In ciaschedun Monastero dell'Ordine nostro si osservi l'Ospitalità secondo la possibilità de' luoghi. Si facci l'Elezion comune una, o più volte la Settimana secondo l'ordine del Superiore. Siano ricevuti i fratelli con carità dovendosi anco aver riguardo al merito delle Persone, e non siano trattati come Forestieri se non per un giorno, se però non fossero molto stanchi per la lunghezza del viaggio, il che si rimette alla discrezione del Superiore, ma sopra tutto si tenghi cura de' Poveri, e de' Pellegrini, come dispone la Regola, avvertendo però, che non siano ricevuti Forastieri non conosciuti, se non mostreranno fedeltà esser persone di buona fama, e Cattolici, e che non siano Banditi, contumaci, o condannati per non incorrer nelle pene contenute nelle Bolle Apostoliche, e per non cagionar qualche scandalo, e quelli, che sono ricevuti, ancorchè fossero persone di grado, si contentino di quello, che si mangiarà in refettorio, o sarà disposto dal Superiore, non potendosi secondo la Bolla di Clemente VIII. fare spese superflue, ed esorbitanti, e si come i Monaci non possono esser tenuti in Foresteria se non un giorno, e nel resto devono stare all'obbedienza del Superiore, ed all'osservanza del Monastero come gl'altri, così i Secolari non possono esser tenuti nel Monastero più di tre giorni sotto alcun pretesto, se non per urgentissima causa, incaricandosi gravemente la coscienza de' Superiori se permetteranno altrimenti.

Dell'ufficio del Sagrestano.

C A P. XII.

In tutti gl'uffici de' Monasterj devono esser elette persone idonee, e di giudizio, ma questo della Sagrestia essendo deputato per il servizio di Dio, senza dubbio alcuno bisogna avvertire di darlo a Sacerdote maturo di bontà, ben intendente del culto Divino, e che sopra tutto ami la delicatezza, e polizia delle cose Sagre, dando ordine a tutte le cose con l'aiuto del Sottosagrestano, e con l'aiuto anco d'altri nelle feste più solenni, dovendo con l'obbedienza del Superiore secondo che il Sagrestano l'avviserà, tutti concorrer volentieri ad aiutarlo. Al Sagrestano tocca temperar l'orologio per l'ora del Matutino, e dell'altr'ore canoniche far arder la lampada nel Dormitorio, chiudere, ed aprire le porte della Sagrestia, e della Chiesa secondo il bisogno, sonare ad ore competenti all'ore canoniche, alla collazione spirituale, al Capitolo, e circa il numero delle Campanie, e quante volte debba sonarsi, s'osservi l'uso della Santa Romana Chiesa, e delle Chiese principali de' luoghi. Ma alla collazione, ed al Capitolo suoni tanto tempo, che i Monaci dalle stanze più lontane si possano radu-

radunare. Quando accaderà, ch'egli erri circa l'ora del sonare, nel seguente Capitolo ne facci la debita soddisfazione. Apparecchi a suo tempo le candele, le Ceneri, le Palme, l'acqua, il sale, e tutte l'altre cose per benedirle, e fatta la benedizione, a lui tocca darle al Superiore perchè le distribuisca, e se lo stesso Superiore lo comandarà, le distribuisca egli medesimo finita la Processione delle Palme, conservi de' rami benedetti per l'anno futuro a far le ceneri, come anco sarà sua cura tener in ordine l'Olio Santo per gl' Infermi con pane &c. e poi abbruciare, e metter le Ceneri nel Sagrario, porre in ordine gl'Abiti Sagri, i Vasi, le Tovaglie, ed altro spettante al servizio della Sagrestia, ordinare a suo tempo gl'Altari, mutargli secondo le rubriche del Messale, gettare nel Sagrario l'acqua, con cui si faranno lavati i Vasi Sagri, i Purificatori, i Corporali, ed altre cose Sagre, conservare in luogo decente, e nettissimo il SSmo Sagramento con rinnovarlo, o farlo rinnovare ogni Settimana, far diligente Inventario di tutte le cose di Sagrestia, e Chiesa con darne una copia al Superiore, prender l'offerte fatte negl'Altari, e consegnarle a chi ordinarà il medesimo Superiore, tenere in luogo conveniente le Sagre Reliquie con l'Inventario di esse, e gl'Olj Santi in Chiesa, o in Sagrestia, dove si renderà più comodo. Ed aver cura, che le Sagre Immagini siano ben conservate acciò rendano venerazione, e divozione a chi le mira. In somma procuri, che la Chiesa in tutte le cose comparisca con quella maestà, ed ornamento, e nettezza, che sia possibile a maggior Gloria di Dio, ed edificazione de' prossimi. Ed essendo numerato quest'ufficio fra gl'altri d'onore nelle Costituzioni, come veramente onoratissimo, ed Angelico, ordiniamo, che tutti quelli l'averanno esercitato per tre governi con lode, abbiano l'abilità alla Badia Titolare, come si è decretato nel presente Capitolo Generale del 1688., ed all'incontro tutti quelli, che si porteranno in esso negligenti, o strapazzando le cose Sagre, o mancando al proprio debito, specialmente circa l'ore del sonare, o nella politezza, nel che deve crederli alla maggior parte della Famiglia esaminata sopra ciò dal P. Generale, e Visitatori in atto di visita, questi tali siano privati dell'ufficio loro, e dichiarati perpetuamente inabili a tutti gl'altri uffici d'onore, nè possano esser eletti ad altre Dignità dell'Ordine, anzi siano severamente castigati ad arbitrio del P. Generale, e conforme alle Costituzioni.

Dell'ufficio del Cantore.

C A P. XIII.

Al Cantore appartiene di procurare, che la Chiesa sia provvista de' libri necessari per dire l'Offizio Divino, ed egli in particolare deve avere molto bene in pratica le Rubriche del Breviario, e Messale Monastico, acciò il Cantore proceda con il dovut'ordine. Però il Cantore abbia il Direttorio alla Romana, ed il Ceremoniale nuovo Romano, perchè essendo il Breviario, e Messale Monastici fatti conforme al Breviario, e Messale Romano, possano servire anco a Noi, ed avendogli, e studiandogli il Cantore potrà in tutte le cose far l'ufficio suo debitamente. Al medesimo tocca insegnare a' Monaci il canto fermo in un'ora deputata dal Superiore,

perchè quelli, che non fanno, possano ancor loro con tale aiuto fare il proprio ufficio in Coro. Il Cantore, o il Sottocantore dovrà procurare di saper sonare l'organo per poterlo l'uno, o l'altro in ciò servir la Chiesa, ed anco insegnare ad altri, che dal Superiore saranno giudicati idonei: eben vero che quando vi sia in Monastero altro Monaco, che sappia sonare, sarà più espediente, che il Cantore, e Sottocantore siano in Coro. Al Cantore tocca di stare nel destro Coro, ed al Sottocantore al sinistro, correggere i negligenti nel canto, ciascuno nel suo Coro, ne' Salmi, negl'Inni, ne' Responsori, ne' Versi, e se non lo fanno, lo facci l'altro. Nelle feste di 12. Lezioni intonar gl'Inni, ed i Salmi, alla Messa Conventuale l'Introito, il Kyrie, Et in Terra pax. Patrem omnipotentem. Sanctus, & Agnus Dei, l'Alleluja, o il Graduale; l'Offertorio, ed il post Communio. All'ora canoniche quando si cantino intonar gl'Inni, e Salmi, l'Antifone, il Te decet &c. il Benedicamus, ed ogn'altra cosa spettante al Canto, ed al servizio del Coro, ed il tutto insieme con il Sottocantore: anco il Cantore, ed il Sottocantore devono fare la loro Eddomada, nelle cose più appartenenti al Cantor solo, se il Cantore sarà presente, o disoccupato, non s'ingeriscia il Sottocantore, ma se quello sarà lontano, suppliscia in tutte le cose in luogo d'esso Cantore. Appartiene al Cantore distribuire i libri per gl'uffici di Chiesa, cantare un poco più presto quando per urgenza ne sarà avvisato dal P. Sagrestano, pronunziare l'intonazione dell'Antifone, del Benedictus, e del Magnificat al Superiore, o cantando, o facendosi vedere l'intonazione nel libro, deve emendare tutti gl'errori, che venissero fatti d'altri nel cantare, far la tavola per tutta la Settimana degl'uffici di Chiesa; cioè chi debba dir la lezione, chi l'Epistola, chi il Martirologio, chi la lezione della mensa, chi il Capitolo della Regola, ed affigerla poi o nel luogo del Capitolo, o in Coro, acciò possa esser veduta da tutti, e siano tenuti i Monaci in Coro, ed in Chiesa obbedire al Cantore in tutte le cose appartenenti all'ufficio suo, non altrimenti che all'Abate senza replica, e gl'inobbedienti siano dal Superiore castigati. Quando s'averà da comunicare, o dar l'estrema unzione a qualche infermo, deve provvedere, ed ordinare, chi debba portare le cose necessarie spettanti al Canto. Nell'ufficio de' morti deve cantare il Kyrie, e tutte l'altre cose solite a cantarsi, e preparare il libro al Superiore, e tenerlo, o pure commetterlo al Sottocantore.

Dell'ufficio dell'Eddomadario del Coro.

C A P. XIV.

Acciò che ogn'uno sappia quando si deve cominciare l'offizio divino dopo che i Monaci al segno della Campana faranno congregati in Coro, il Superiore facci un segno, ed all'ora il Sacerdote Eddomadario comincerà l'Offizio Divino, il quale sia da tutti recitato, o cantato con ogni attenzione, e divozione, e con unione di mente, e di voce fino al fine con tutte le cerimonie ordinate dalla S. Romana Chiesa. All'Eddomadario appartiene incominciare l'intonazione dell'ore, dire i Capitoli, e l'Orazione, e se egli non si troverà in Coro supplirà, chi si trova sopra di lui. Al medesimo tocca dir l'Alleluja al secondo Notturmo, e l'intonare le prime Antifone

ione al Vespere, ed all'altre ore, quando si cantino, ed ir l'orazione delle commemorazioni de' Santi. Quando egli sarà assente dal Coro, e non vi sia alcuno sopra, suppliscasi chi sta sotto di lui. E' anco officio dell'Eddomadario in assenza dell' Abate, e del Priore dire i versetti, e le Benedizioni in Capitolo, ed in Refettorio, eccettuato se vi fosse il P. Generale. E facci anche l'offizio nell'Esequie de' morti. Nel resto si osservi il Rito del Breviario Monastico riformato da Papa Paolo V.

Dell'Offizio dell'Eddomadario della Messa.

C A P. XV.

§.1. Quello che fa l'Eddomadario in Coro all'Offizio Divino, potrà anco fare l'Eddomadario della Messa cantata, massime in quei Monasterj dove è poco numero, a cui appartiene nelle Domeniche, e Feste di 12. lezioni cantar la Messa Conventuale, come anco in altri giorni, se non sarà giorno solenne, nel quale potrà commetterlo ad altro graduato per decoro della Chiesa, il che si rimette ad arbitrio del medesimo Abate, e non essendovi graduato Abate, almeno potrà commetterlo al Priore.

§.2. Quando nel medesimo giorno bisognerà cantar due Messe, una ne canterà l'Eddomadario attuale, l'altra quello, che fece l'Eddomadario antecedente. Deve ancora l'Eddomadario della Messa comunicare i Monaci non Sacerdoti, portare il Santissimo Sacramento a' Monaci Infermi; nella Messa dir solo l'Orazioni ordinate dalle rubriche del Messale, e far la sua Eddomada anco alla collazione spirituale, alla Mensa, ed al Capitolo della Regola, quando gli convenga; Ne' giorni di Domenica deve far l'Asperges per la Chiesa, e ne' medesimi giorni, finita la Messa Conventuale, prima che si spogli de' Vestimenti Sacerdotali in Coro alla presenza de' Monaci dar la Benedizione al Lettore della Mensa in questo modo, cioè: inginocchiarsi esso Lettore dalla banda del Coro avanti l'Altare alli piedi del Sacerdote, dichi il verso *Domine labia mea aperies &c.* tre volte, come si dirà nel seguente Capitolo, e rispondendo il Coro lo stesso Verso tre volte, esso Lettore dichi, *Sube Domine benedicere*, ed il Sacerdote facendo il segno della Croce, foggionga, *Dominus sit in corde tuo, & in labiis tuis, ut digue, & competenter annuncies sanctam Lektionem suam ad laudem, & gloriam nominis sui, & fratrum adificationem*; ed i Monaci rispondano, *Amen*. All'ora il Lettore levatosi in piedi, baciando la mano al Sacerdote, se ne vada al suo luogo, ed il Sacerdote in Sagrestia. Ogni Sabato non impedito d'Offizio doppio si canti la Messa votiva della Santa Vergine secondo l'uso antico, e divozione della Religione con le Litanie solite, le quali in detto giorno si cantaranno in Coro parimente la sera dopo Compieta. E come si è detto altrove, ogni Giovedì similmente non impedito la Messa votiva del P. S. Silvestro, ed ogni primo Lunedì del Mese la Messa di Requiem per l'Anime de' Fratelli, Protettori, e Benefattori defonti.

Dell'Offizio del Lettore della Mensa.

C A P. XVI.

La Domenica dopo la Messa Conventuale,

piagliata il Lettore della Mensa la Benedizione, come si è detto nel Capitolo antecedente, addomandi poi al Cantore, che cosa, ed in qual parte del libro debba leggere. E per lezione della Mensa ordiniamo, che nel principio si debba sempre leggere quel libro della Scrittura Sacra, che si legge in Chiesa nell'Offizio Divino. E verso il fine finche si dichi *Tu autem Domine &c.* non farà fuor di proposito far leggere, o qualche libro spirituale in lingua volgare, o la Regola, o la Costituzione, o altra cosa morale, secondo, che il Superiore giudicherà più profittevole, il quale sopra ciò deve dare in tempo l'ordine al Cantore, pigliando poi il Lettore ad ora debita il libro preveda la lezione conveniente, che deve leggere, e venendo il Superiore in Refettorio, tenghi il libro aperto, e mentre si fa la Benedizione, se ne stia al suo luogo, la quale finita, inchinandosi verso lo stesso Superiore, senza partirsi dal luogo, domandi la Benedizione, dicendo, *Sube Domine benedicere*, ed il Superiore darà la Benedizione conveniente, cioè al Pranzo, *Mensa Calestis &c.* alla Cena, *Ad Conam Vitis &c.* alla collazione, *Ad Collationem &c.* come si è detto altrove, e ricevuta la Benedizione, cominci a legger con pausa, con voce alta, ed adagio assai, e ne' giorni più solenni, e ne' Capitoli Generali si deve cantare nel tuono del Martirologio, e leggendo, o cantando, stia con l'orecchie attente verso il Superiore, per poter sentire, se in alcuna cosa l'emendarà: Se intende quello, che gli vien detto, per emendare il suo errore, si emendi subito umilmente, se non lo sentisse, ricominci tante volte il verso, finché si accorga dell'errore, e si emendi. La settimana seguente leggerà alla Collazione, e se egli fosse fuori del Monasterio, o Infermo, il Cantore provveda d'altro in suo luogo. Il Lettore della Mensa, o quello, che supplirà in suo luogo, prenda il misto con quell'ordine, che si è dichiarato nella Regola cap. 38. E nessuno sia scusato dal leggere alla Mensa, ma se alcuno fosse occupato legittimamente in cosa di maggior necessità, ed utilità del Monasterio, o Infermo, al Superiore toccherà dichiarare quelli, che devono essere fatti esenti.

Dell'Offizio del Sotto-Sagrestiano.

C A P. XVII.

Il Sotto-Sagrestiano deve accender di notte il lume nel Coro, per recitare il Divino Offizio, se non sarà giorno chiaro, ed anco quando si dicono le Messe dell'Aurora; deve ancora accendere i lumi alla Compieta, ed a tutte l'altre ore, quando sia bisogno. Allo stesso appartiene, accomodar le lampade in Chiesa, qualunque volta sarà necessario, preparare i carboni accesi nel focolone, l'acqua per lavar le mani in Sagrestia avanti la Messa, e per far il mandato nel Giovedì Santo, il sale, e l'acqua per benedirle le Domeniche, ed il fuoco nell'Incensiero per le funzioni della Chiesa, e portare il lume nel Capitolo, se bisognerà per la lezione della Regola. Sopra tutto deve tener cura, che la Chiesa sia pulita, e netta con ogni diligenza, essendo officio suo di scopare, nettare le lampadi, ed i candelieri, sonar le campane, e far' altre cose simili per ajuto del Sagrestiano, e con ordine suo preparare, e lavar l'ampolline, e mettervi dentro il vino, e l'acqua avanti le Messe, apparecchiare, e tener all'ordine gl'Altari,

tari, i paramenti, i sciugamani, i Calici, l'Officio, ed in somma ogn'altra cosa al debito tempo, acciò i sagri Ministri possino all'Altare esser provvisti talmente d'ogni cosa, che con la dovuta decenza possibile esercitino santamente l'offizio loro. Molte fatiche per servizio della Chiesa, massime nelle feste più solenni, o altre simili occasioni potranno farsi per ajuto de' Sagrestiani anco da altri Conversi, e Serventi del Monasterio, quali subito chiamati, doveranno esser obbedienti, ed in particolare quando sentiranno far cenno per sonar le campane, ed in que' luoghi dove sarà il bisogno, siano dati al Sagrestiano uno, o più in ajuto, secondo che sarà giudicato necessario dal Superiore.

Dell'Offizio dell'Infermiere.

C A P. XVIII.

Siano deputate stanze nel Monasterio separate, per uso degl'Infermi, delle quali tenghi la chiave, ed abbi cura l'Infermiere, e non sia lecito ad alcuno, andar fuori del Monasterio, per curarsi, né fuori di dette stanze senza grave necessità, ed all'ora con licenza del Superiore, e consiglio del Medico. Sotto nome d'Infermi vogliamo, che s'intendano anco i vecchi sopra 60. anni, e quelli, che sono deboli di complessione, a' quali deve usarsi ogn'atto di carità, secondo il loro bisogno, e come insegna la Regola. L'Infermiere sia uomo timorato di Dio, che serva volentieri gl'Infermi, e sia caritativo, e diligente intorno a' medesimi. Sarà officio suo ragionar con essi loro ad ore di silenzio, portar loro le cose necessarie, udire la prima Messa per esser poi libero, portare, e riportare i libri sagri, che faranno serviti nell'Infermaria, in cui non deve lavorare, né leggere con voce alta, se ciò fosse molesto a gl'Infermi. Domandi al Camerlengo le cose necessarie per il suo officio; potrà entrare in Cucina, in Cantina, ed altrove per bisogno degl'Infermi, e dovrà lavar le vesti, ed i piedi a' medesimi, o fargli lavare da altro ajutante, quando lo richieda il bisogno. Avvicinandosi poi alcuno alla morte, lo ponghi sopra il cizilio se così parerà al Superiore, e dando qualche segno, tutti si raduneranno a pregare Iddio per l'Infermo, se bene non sarà anco morto. E quando sia passato, prepari tutto ciò che sia necessario per lavar lo, il Cataletto, ed i panni da coprirlo, al medesimo anco tocca di preparar ciò, che sarà bisognevole per l'uso de' bagni, e per quelli, che si anno a purgare, o cavar sangue, gettando poi in loco nascosto il sangue, dopo che sarà stato veduto dal Medico, e nettando bene i vasi, con serbargli per altra occasione.

Dell'Offizio del Portinaro.

C A P. XIX.

Appartiene all'offizio del Portinaro, quando alcun forastiero batterà la porta, aprire, e domandar prima con modestia, ed umiltà Religiosa, chi egli sia, e che cosa chieda. E poi, se conoscerà esser Persona degna d'entrare, l'ammetta, se sarà uomo meritevole lo conduca all'Orazione in Chiesa, e dopo al Monaco Forestiero, ed essendo necessario, lo facci sapere anco al Superiore. Ma se batterà qualche vicino, conoscente, gl'aprirà, e chiamerà quello, con cui vuol par-

lare, o pure lo lascerà andare dove vuole. Deve il Portinaro aver la sua Cella vicino alla porta, nella quale dorma, lavori manualmente, e dia l'Elemosina a' Poveri. Sempre si ritrovi presente al Capitolo, alla Messa, al Vespere, alla Predica, al Matutino, ed ad ogn'altra cosa, se però non fosse dispensato dal Superiore, come anco alla benedizione delle Candele, delle Palme, delle Ceneri, ed all'adorazione della Croce, se parimente non fosse dispensato. Se il Portinaro fosse assente, o infermo, si deputi dal Superiore supplemento, che faccia tutto quello, che spetta tale officio, ma guardisi molto bene il Portinaro, o altro sostituito, di non lasciare entrare in Monasterio Persone tali, che siano moleste, e dannose a' Monaci, ed a' Monasterj, o senza giusta causa vadano vagando per le stanze de' Monaci, o per l'Officine, e procuri d'osservar ciò, che s'ordina nella Regola. In ciascun Monasterio siano due porte, una avanti l'altra, tra le quali sia un poco di spazio, ma non molta lontananza; la prima si tenghi sempre aperta il giorno, dove potranno entrar tutti, ch'averanno bisogno, ma la seconda, che farà termine della Clausura, sia sempre ferrata di giorno, e di notte, entro di cui mai potranno entrar donne di forte alcuna, e di questa terrà cura continua il Portinaro, benchè di notte dovrà ferrarle tutte due con le chiavi, e portarle al Superiore, o di suo ordine al Zelatore, come anco facci il Sagrestiano di quelle della Chiesa. Nella seconda porta potrà farsi una piccola fenestrella con grataccia di latta per la quale il Portinaro possa vedere, chi batte, e rispondere *Deo gratias*, o con altre parole Religiose prima, che apra, ed all'ora lascerà entrare, e darà comodità secondo la qualità delle persone, ed il Superiore, o Zelatore vada spesso a rivedere le porte, specialmente di notte, per riconoscere come sia ben custodita, ed osservata la Clausura, e trovando qualche disordine, subito vi dia rimedio; Come anche invigilino, che alla porta esteriore non si fermi alcuno de' Monaci, se non fusse per accompagnar qualche forastiere.

Dell'Offizio del Cuciniere.

C A P. XX.

§.1. All'offizio del Cuciniere appartiene nel principio della fatica prender la benedizione, aver buona cura, e rendere a suo tempo al Camerlengo i vasi assegnatigli, prendere il misto avanti l'ora della comune refezione, apparecchiare l'acqua calda per la rasura, provvedere insieme col Camerlengo le vivande da cuocere, e se mancherà qualche cosa domandarla con modestia allo stesso Camerlengo, parlare nella Cucina, lavar piatti, e vasi spettanti al suo officio, e finito il tempo riconsegnarli, e render grazie al Signore, come si dirà più a basso: spazzar la Cucina, e portar in luogo di proposito la spazzatura, e scaldar l'acqua, quando bisogni far il mandato, preparare in tempo le legna, e fascine per il fuoco, e se mancherà, o romperà alcuna cosa di quelle, che gli furono consegnate, ne dica la sua colpa in Capitolo al Superiore, ed al Monasterio. Se il numero de' Monaci sarà molto grande, gli sia dato dal Superiore un Compagno, che l'ajuti, ed essendo già antica consuetudine nella nostra Congregazione, che la Cucina si facci da' Conversi per le continue occupazioni de' Corali in officia-